

Legge 2 giugno 1961, n. 454**Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.**

[Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie Generale n. 2 del 4-1-1960]

Art. 11.

Contributi per l'irrigazione

Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117 ⁽¹⁾.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando nella pluralità delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8 nonché in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verrà concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.

Note:

⁽¹⁾ La legge 26 Luglio 1956 n. 862 (legge dei laghi collinari), aveva previsto il finanziamento di 10 miliardi di lire per la concessione di sussidi per la realizzazione di laghi collinari ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), con ciò consentendo il contributo statale di un terzo (elevabile fino al 38%) della spesa sostenuta per la costruzione di piccoli invasi e dei relativi impianti di irrigazione.

La successiva legge 18 dicembre 1959, n. 1117 aveva poi elevato la misura del contributo al 50% (tale maggiore contributo era peraltro già ottenibile per le zone cui si estendeva la "legge sulla montagna", legge 25 luglio 1952, n. 991).

L'art. 11, qui riprodotto, della legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano Verde) elevava ulteriormente il contributo ordinario del 50% fino al 65% quando alla irrigazione fosse stata interessata una pluralità di aziende contadine o in prevalenza tali, e fino al 75% allorché questo caso si fosse verificato in zone meridionali e montane.